



Bruxelles, 29.6.2020  
C(2020) 4509 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19**

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

### Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19

#### 1. INTRODUZIONE

1. Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato la comunicazione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19"<sup>1</sup> (il "quadro temporaneo"). Il 3 aprile 2020 essa ha adottato una prima modifica, inserendo aiuti per accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi alla Covid-19, tutelare i posti di lavoro e sostenere ulteriormente l'economia durante la crisi attuale<sup>2</sup>. L'8 maggio 2020 ha adottato una seconda modifica, volta ad agevolare ulteriormente l'accesso al capitale e alla liquidità per le imprese colpite dalla crisi<sup>3</sup>.
2. Un'applicazione mirata e proporzionata del controllo degli aiuti di Stato dell'UE garantisce che le misure di sostegno nazionali aiutino efficacemente le imprese colpite durante la pandemia di Covid-19, limitando nel contempo indebite distorsioni del mercato interno, preservando l'integrità di quest'ultimo e garantendo condizioni di parità. Ciò contribuirà alla continuità dell'attività economica durante la pandemia di Covid-19 e offrirà all'economia una solida piattaforma per superare la crisi, tenendo conto di quanto sia importante conseguire la duplice transizione verde e digitale conformemente al diritto e agli obiettivi dell'Unione.
3. Obiettivo della presente comunicazione è chiarire e modificare le condizioni relative alle misure temporanee di aiuti di Stato che la Commissione ritiene compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) alla luce della pandemia di Covid-19.
4. In primo luogo, l'obiettivo principale del quadro temporaneo è fornire un sostegno mirato ad imprese altrimenti redditizie che si trovano in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di Covid-19. Si tratta di un principio importante per evitare indebite distorsioni della concorrenza. In tale contesto, il quadro temporaneo integra - senza sostituirvisi - le attuali possibilità di cui dispongono gli Stati membri per fornire sostegno. Ad esempio, per quanto riguarda le imprese che si trovavano già in difficoltà finanziarie prima della pandemia di Covid-19, gli orientamenti della Commissione per il salvataggio e la ristrutturazione<sup>4</sup> stabiliscono condizioni chiare, in base alle quali tali imprese devono elaborare piani di ristrutturazione solidi che consentano loro di ripristinare una redditività a lungo termine. Tali condizioni mirano a garantire che tali imprese non continuino a cercare di ottenere aiuti di Stato invece di competere sul mercato in base ai propri meriti.

---

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 (GU C 91I del 20.3.2020, pag. 1).

<sup>2</sup> Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020, C(2020) 2215 (GU C 112I del 4.4.2020, pag. 1).

<sup>3</sup> Comunicazione della Commissione dell'8 maggio 2020, C(2020) 3156 (GU C 164 del 13.5.2020, pag. 3).

<sup>4</sup> Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

5. Le microimprese e le piccole imprese (ovverosia, le imprese con meno di 50 dipendenti e meno di 10 milioni di EUR di fatturato annuo e/o bilancio annuale) contribuiscono sostanzialmente, in termini aggregati, alla creazione di posti di lavoro e alla crescita nell'Unione, generando oltre il 37 % del valore aggiunto e quasi il 50 % dei posti di lavoro del settore delle imprese non finanziarie. Durante la crisi attuale, le microimprese e le piccole imprese sono state particolarmente colpite dalla carenza di liquidità causata dalle ripercussioni economiche della pandemia di Covid-19. Lo shock senza precedenti sul versante dell'offerta e della domanda dovuto alla crisi ha anche esacerbato le difficoltà che tali imprese generalmente incontrano per accedere ai finanziamenti sul mercato, rispetto alle medie e grandi imprese. Se non affrontate, tali difficoltà potrebbero costringere al fallimento un gran numero di microimprese e di piccole imprese, causando gravi perturbazioni per l'intera economia dell'Unione.
6. La Commissione ritiene pertanto opportuno includere nel quadro temporaneo aiuti di Stato a favore di tutte le microimprese e le piccole imprese, anche se dovessero rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà finanziarie<sup>5</sup> al 31 dicembre 2019, a condizione che non siano soggette a procedura concorsuale per insolvenza ai sensi dei rispettivi diritti nazionali e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione). Tenuto conto delle loro dimensioni limitate e del loro limitato coinvolgimento nelle operazioni transfrontaliere, la Commissione ritiene che gli aiuti di Stato alle microimprese e alle piccole imprese siano meno idonei a falsare la concorrenza nel mercato interno e ad incidere sugli scambi all'interno dell'UE rispetto agli aiuti di Stato concessi alle medie e grandi imprese.
7. Tali aiuti sono inoltre destinati a potenziare le possibilità di sostegno a favore delle start-up innovative che, trovandosi nella loro fase di crescita rapida, svolgono un ruolo fondamentale per la ripresa economica dell'Unione. Sebbene non esista una definizione di start-up a livello di UE, risulta che la grande maggioranza delle imprese start-up rientri nel gruppo "microimprese e piccole imprese" della definizione di piccole e medie imprese (PMI) di cui all'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria. La Commissione ricorda inoltre che, anche prima della presente modifica, tutte le PMI che al 31 dicembre 2019 risultavano operative da meno di tre anni beneficiavano già delle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo, in quanto alla data del 31 dicembre 2019 non potevano essere considerate imprese in difficoltà ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, tranne in casi eccezionali di procedura di insolvenza o di concessione di aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> In base alla definizione di cui al regolamento generale di esenzione per categoria, ovverosia all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

<sup>6</sup> A norma dell'articolo 2, punto 18, del regolamento generale di esenzione per categoria, le PMI costituite da meno di tre anni non sono considerate imprese in difficoltà, a meno che: i) siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori, ii) abbiano ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbiano ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, oppure iii) abbiano ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e siano ancora soggette a un piano di ristrutturazione.

8. Gli Stati membri possono prevedere di modificare i regimi esistenti approvati dalla Commissione ai sensi del quadro temporaneo al fine di includervi come beneficiari le microimprese e le piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché rientrino nelle situazioni descritte ai punti 6 e 7. Gli Stati membri che intendono procedere in tal senso sono invitati a notificare un elenco di tutti i regimi esistenti che prevedono di modificare e a fornire le informazioni necessarie di cui all'allegato della presente comunicazione. Ciò consentirà alla Commissione di adottare una sola decisione per tutti i regimi elencati.
9. In secondo luogo, il quadro temporaneo modificato l'8 maggio 2020 stabilisce, ai sensi delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, i criteri in base ai quali gli Stati membri possono erogare un sostegno pubblico sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale a favore di imprese che si trovano in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di Covid-19. A tale proposito, la Commissione ricorda che il TFUE è neutrale rispetto alla natura pubblica o privata della proprietà (articolo 345 del TFUE). Le condizioni che le imprese che sono interamente o parzialmente di proprietà dello Stato devono soddisfare per ottenere capitale da azionisti pubblici e privati dovrebbero essere allineate a quelle che valgono per le imprese private, ferme restando, fatti salvi gli opportuni adeguamenti, le salvaguardie volte a tutelare una concorrenza effettiva. In particolare, in considerazione della necessità di limitare al minimo necessario gli aiuti di Stato, tali condizioni dovrebbero incoraggiare i conferimenti di capitale con una significativa partecipazione privata.
10. In terzo luogo, la Commissione ritiene che gli aiuti non dovrebbero essere subordinati alla delocalizzazione di un'attività produttiva o di un'altra attività del beneficiario da un altro paese dello Spazio economico europeo (SEE) verso il territorio dello Stato membro che concede l'aiuto, in quanto tale condizione sembrerebbe avere degli effetti particolarmente pregiudizievoli per il mercato interno.
11. Infine, l'applicazione del quadro temporaneo ha evidenziato anche la necessità di introdurre ulteriori chiarimenti e modifiche per quanto riguarda alcune disposizioni, relative in particolare alle sezioni 3.3, 3.10 e 3.11.

## **2. MODIFICHE DEL QUADRO TEMPORANEO**

12. Le seguenti modifiche del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 entrano in vigore a decorrere dal 29 giugno 2020.
13. È introdotto il seguente punto 15 bis:

"15 bis. Tuttavia, gli aiuti concessi a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE devono compensare i danni causati direttamente dalla pandemia di Covid-19, ad esempio, i danni causati direttamente dalle misure di quarantena che impediscono al beneficiario di esercitare la sua attività economica. Per contro, gli altri tipi di aiuti volti a porre rimedio in modo più generale alla crisi economica innescata dalla pandemia di Covid-19 devono essere valutati alla luce della diversa base di compatibilità rappresentata dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, e quindi, in linea di principio, alla luce del presente quadro temporaneo."
14. È inserito il seguente punto 16 ter:

"16 ter. Gli aiuti concessi a titolo della presente comunicazione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) o c), del TFUE non possono essere subordinati alla delocalizzazione di un'attività produttiva o di un'altra attività del beneficiario da un altro paese situato all'interno dello SEE verso il territorio dello Stato membro che concede l'aiuto. Tale condizione sembrerebbe avere degli effetti particolarmente pregiudizievoli per il mercato interno. indipendentemente dal numero di posti di lavoro effettivamente perduti nel luogo iniziale di stabilimento del beneficiario nel SEE".

15. Sono introdotti i seguenti punti 22, lettera c) bis, 25, lettera h) bis, 27, lettera g) bis, 35, lettera h) bis, 37, lettera k) bis, 39, lettera i) bis e 49, lettera d) bis:

"In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio<sup>[\*]</sup> o aiuti per la ristrutturazione<sup>[\*\*]</sup>."

16. Al punto 27, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a. I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione <sup>[\*]</sup>) disponibile il 1° gennaio 2020 o al momento della notifica, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella seguente: "

17. Il punto 42 è sostituito dal seguente:

"42. Al fine di proteggere l'occupazione, gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi salariali delle imprese che, a causa della pandemia di Covid-19, sarebbero altrimenti costrette a licenziare i dipendenti o al reddito equivalente al salario dei lavoratori autonomi per i quali l'adozione di misure nazionali in risposta alla pandemia di Covid-19 ha comportato la sospensione o la riduzione delle attività commerciali. Se riguardano tutta l'economia, tali regimi di sostegno esulano dal campo di applicazione del controllo dell'Unione sugli aiuti di Stato, in quanto non sono selettivi. Per contro, tali regimi saranno ritenuti idonei a conferire alle imprese un vantaggio selettivo qualora siano limitati a determinati settori, regioni o tipi di imprese."

18. Al punto 43, le lettere a), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"a. Gli aiuti sono intesi ad evitare i licenziamenti durante l'epidemia di Covid-19 (e a garantire la prosecuzione delle attività commerciali dei lavoratori autonomi);"

---

[\*] Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione.

[\*\*] Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione.

[\*] Tassi di base calcolati conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6) e pubblicati sul sito [web della DG Concorrenza all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html).

"c. la sovvenzione per il pagamento dei salari è concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di Covid-19 (o per i lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia di Covid-19 ha inciso negativamente), e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto (o a condizione che il lavoratore autonomo continui a svolgere la pertinente attività commerciale per tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto);"

"d. la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario (o l'80 % del reddito mensile medio equivalente al salario del lavoratore autonomo). Gli Stati membri possono anche notificare, in particolare nell'interesse delle categorie di personale a basso salario, metodi di calcolo alternativi dell'intensità di aiuto, ad esempio utilizzando la media salariale nazionale o il salario minimo, a condizione che sia mantenuta la proporzionalità dell'aiuto;"

19. Il punto 64 è sostituito dal seguente:

"64. In alternativa lo Stato può vendere in qualsiasi momento la propria quota azionaria ai prezzi di mercato ad acquirenti diversi dal beneficiario, nel qual caso, in linea di principio, è tenuto a consultare in forma aperta e non discriminatoria i potenziali acquirenti o a effettuare una vendita in borsa. Lo Stato può accordare agli azionisti esistenti, ovverosia agli azionisti che detenevano azioni prima della ricapitalizzazione Covid-19, il diritto di prelazione per l'acquisto al prezzo risultante dalla consultazione pubblica. Se lo Stato vende la sua quota azionaria a un prezzo inferiore al prezzo minimo di cui al punto 63, le norme di governance di cui alla sezione 3.11.6 continuano ad applicarsi almeno fino a quattro anni dopo la concessione della misura di conferimento di capitale dovuta alla Covid-19."

20. Il punto 78 è sostituito dal seguente:

"78. Fintanto che almeno il 75 % delle misure di ricapitalizzazione Covid-19 non sia stato riscattato, la remunerazione di ciascun membro della dirigenza dei beneficiari non deve superare la parte fissa della sua remunerazione al 31 dicembre 2019. Per le persone che diventano membri della dirigenza al momento della ricapitalizzazione o successivamente ad essa, il limite applicabile è la remunerazione fissa dei membri della dirigenza con lo stesso livello di responsabilità al 31 dicembre 2019. In nessun caso sono versati bonus o altre componenti variabili o comparabili della remunerazione."

21. Sono inseriti i seguenti punti 78 bis e 78 ter:

"78 bis. Se lo Stato è un azionista esistente, ovverosia se deteneva azioni prima del conferimento di capitale dovuto alla Covid-19, e:

- a) conferisce nuovo capitale alle stesse condizioni degli investitori privati e secondo una proporzione corrispondente (o inferiore) alla sua attuale partecipazione azionaria e

- b) la partecipazione privata è significativa (in linea di principio corrispondente ad almeno il 30 % del nuovo capitale conferito) e
- c) il nuovo conferimento di capitale dello Stato si configura come un aiuto di Stato in ragione delle sue particolari circostanze, ad esempio a causa di un'altra misura di cui beneficia l'impresa,

non è necessario imporre condizioni specifiche per quanto riguarda l'uscita dello Stato e si applica quanto segue:

- i. i punti 61 e 62 non si applicano a tale misura di conferimento di capitale dovuta alla Covid-19;
- ii. in deroga ai punti 74, 75 e 78, il divieto di procedere ad acquisizioni e il massimale della remunerazione della dirigenza si applicano per un periodo massimo di tre anni;
- iii. in deroga al punto 77, il divieto di distribuzione dei dividendi è abolito per i detentori di nuove azioni. Per le azioni esistenti, è abolito il divieto di distribuzione dei dividendi, a condizione che la partecipazione complessiva dei detentori di tali azioni esistenti sia diluita fino a rappresentare meno del 10 % del capitale dell'impresa. Se la partecipazione complessiva dei detentori di azioni esistenti non è diluita fino a rappresentare meno del 10 % del capitale dell'impresa, il divieto di distribuzione dei dividendi si applica agli azionisti esistenti per un periodo di tre anni. In ogni caso, la remunerazione dovuta relativa agli strumenti ibridi di capitale e agli strumenti di debito subordinato connessi alla Covid-19 detenuti dallo Stato viene pagata prima che gli eventuali dividendi siano versati agli azionisti in un determinato anno;
- iv. i requisiti di cui alla sezione 3.11.7 non si applicano, fatta eccezione per gli obblighi di informazione di cui al punto 83, che si applicano per tre anni; e
- v. tutte le altre condizioni di cui alla sezione 3.11 si applicano *mutatis mutandis*."

"78 ter. Se lo Stato conferisce capitale ad un'impresa di cui non è un azionista esistente (ovverosia di cui non deteneva azioni già prima della misura di conferimento del capitale dovuta alla Covid-19), e

- a) conferisce nuovo capitale alle stesse condizioni degli investitori privati e
- b) la partecipazione privata è significativa (in linea di principio corrispondente ad almeno il 30 % del nuovo capitale conferito) e
- c) se il nuovo conferimento di capitale da parte dello Stato si configura come un aiuto di Stato in ragione delle sue particolari circostanze, ad esempio a causa di un'altra misura di cui beneficia l'impresa,

si applicano le seguenti condizioni:

- i. in deroga al punto 77, il divieto di distribuzione dei dividendi è abolito per tutti i detentori di nuove azioni. Per le azioni esistenti, il divieto di distribuzione dei dividendi è abolito, a condizione che la partecipazione

complessiva dei detentori di tali nuove azioni sia diluita fino a rappresentare meno del 10% del capitale dell'impresa. In ogni caso, la remunerazione dovuta relativa agli strumenti ibridi di capitale e agli strumenti di debito subordinato connessi alla Covid-19 detenuti dallo Stato viene pagata prima che gli eventuali dividendi siano versati agli azionisti in un determinato anno; e

- ii. tutte le altre condizioni di cui alla sezione 3.11 si applicano *mutatis mutandis*."

22. Il punto 86 è sostituito dal seguente:

"Ad eccezione degli aiuti di cui alle sezioni 3.9, 3.10 e 3.11, gli Stati membri devono pubblicare le informazioni pertinenti relative ad ogni singolo aiuto superiore a 100 000 EUR<sup>[\*]</sup> concesso ai sensi della presente comunicazione e superiore a 10 000 EUR<sup>[\*\*]</sup> nei settori dell'agricoltura e della pesca sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato o attraverso lo strumento informatico della Commissione<sup>[\*\*\*]</sup> entro 12 mesi dal momento della concessione. Gli Stati membri devono pubblicare le informazioni pertinenti<sup>[\*\*\*\*]</sup> su ogni singola ricapitalizzazione concessa ai sensi della sezione 3.11 sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato o attraverso lo strumento informatico della Commissione entro 3 mesi dal momento della ricapitalizzazione. Il valore nominale della ricapitalizzazione è incluso per ciascun beneficiario."

---

<sup>[\*]</sup> Con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione. Per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti, i prestiti subordinati e altre forme di aiuto, il valore nominale dello strumento sottostante è inserito per ciascun beneficiario. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e di pagamento, gli importi dei singoli aiuti possono essere indicati sotto forma di fasce di importi.

<sup>[\*\*]</sup> Con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'allegato III del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014. Per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti, i prestiti subordinati e altre forme di aiuto, il valore nominale dello strumento sottostante è inserito per ciascun beneficiario. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e di pagamento, gli importi dei singoli aiuti possono essere indicati sotto forma di fasce di importi.

<sup>[\*\*\*]</sup> La pagina di ricerca pubblica della banca dati per la trasparenza degli aiuti di Stato dà accesso ai dati relativi a ciascuna concessione di aiuti di Stato da parte degli Stati membri in conformità con i requisiti europei di trasparenza sugli aiuti di Stato e può essere consultata al seguente indirizzo: <https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it>.

<sup>[\*\*\*\*]</sup> Con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'allegato III del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014.

**Allegato:** Informazioni da fornire nell'elenco dei regimi esistenti autorizzati nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19, per i quali è notificata alla Commissione un'estensione dei tipi di beneficiari ammissibili

<b>Elenco dei regimi esistenti e modifiche previste</b>			
<b>Numero di aiuto di Stato del regime autorizzato<sup>1</sup></b>	<b>Titolo</b>	<b>Modifica notificata</b>	<b>Confermare che il regime esistente non ha subito altre modifiche</b>

---

<sup>1</sup> Se il regime è stato modificato, indicare il numero di aiuto di Stato della decisione iniziale di autorizzazione.